

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 15 dicembre 2022, n. 20

“Promozione e valorizzazione della filiera agroalimentare brassicola regionale”

Legge regionale 15 dicembre 2022, n. 20

“Promozione e valorizzazione della filiera agroalimentare brassicola regionale”

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, nell’ambito delle politiche a sostegno delle attività produttive artigianali e della qualità del patrimonio agro-alimentare:

- a) valorizza la produzione birraia artigianale e le sue tradizionali metodologie di lavorazione;
- b) incentiva lo sviluppo della coltivazione e la qualità della lavorazione delle materie prime, con particolare riferimento alla produzione di luppolo, di orzo e delle altre coltivazioni necessarie per la produzione birraia artigianale, anche sostenendo la creazione e lo sviluppo della filiera locale;
- c) promuove la qualificazione delle competenze professionali degli operatori del settore.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione:

- a) istituisce, a fini conoscitivi e promozionali, il registro dei birrifici artigianali;
- b) salvaguarda e valorizza le imprese di settore;
- c) incentiva la creazione di nuove imprese nel settore della produzione di birra artigianale, in particolare di imprese a conduzione femminile e giovanile;
- d) promuove la formazione professionale degli operatori del settore;
- e) incentiva l’introduzione di processi innovativi nelle lavorazioni;
- f) favorisce la divulgazione delle tecniche applicate, delle produzioni realizzate e dei requisiti di manualità e professionalità insiti nelle lavorazioni;
- g) promuove lo sviluppo dell’associazionismo economico e della cooperazione tra imprese del comparto e, in particolare, tra imprese dell’eccellenza artigiana;
- h) promuove l’acquisizione della documentazione concernente le origini, lo sviluppo storico e i percorsi evolutivi delle lavorazioni;
- i) favorisce la corretta informazione al consumatore anche attraverso attività finalizzate a promuovere la giusta consapevolezza delle caratteristiche qualitative del prodotto;
- l) favorisce la ricerca e il miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione dell’orzo, del luppolo, del malto e dei loro derivati.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende:

- a) per birra artigianale: la birra che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354 (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra), viene prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non è sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione;
- b) per piccolo birrificio agricolo: l'impresa agricola che produce birra artigianale di cui alla lettera a), quando l'attività rientra in quelle previste dall'articolo 2135, comma 3, del codice civile;
- c) per microbirrificio: l'attività che produce meno di 10.000 ettolitri/anno;
- d) per titolari dei birrifici: i soggetti produttori che hanno facoltà di svolgere anche attività di vendita diretta dei prodotti di propria produzione e per il consumo sul posto, utilizzando locali e arredi dell'azienda e con l'osservanza delle norme igienico-sanitarie.

Art. 3.

(Vendita e somministrazione da parte dei microbirrifici agricoli)

1. I microbirrifici agricoli hanno facoltà di svolgere attività di vendita e somministrazione diretta per il consumo sul posto dei prodotti di propria produzione, utilizzando locali e arredi dell'azienda, con l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57).
2. Per i microbirrifici agricoli l'attività di vendita e somministrazione è considerata attività agricola connessa, ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, del codice civile.

Art. 4.

(Valorizzazione della birra artigianale di filiera agroalimentare regionale)

1. La Regione, sentite le organizzazioni più rappresentative dei settori agroalimentari e dell'artigianato, promuove la formazione, l'aggiornamento professionale e la riqualificazione degli operatori dell'intera filiera.
2. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale:
 - a) definisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i requisiti e le modalità di iscrizione al registro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), e ne disciplina la tenuta e l'aggiornamento;
 - b) sostiene interventi di ristrutturazione e ammodernamento dei siti e degli impianti di produzione;
 - c) incentiva l'acquisto di macchinari e di strumenti di dotazione, in funzione delle innovazioni tecnologiche, sia in ambito organizzativo che di processo produttivo compresi i processi di certificazione di qualità;
 - d) promuove ed incentiva lo sviluppo della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra.
3. La Giunta regionale stabilisce le modalità di attuazione della presente legge e definisce, in particolare, le tipologie di spese ammissibili per i diversi interventi e per le eventuali variazioni, la disciplina delle modalità di erogazione, i termini di esecuzione degli interventi, l'attività di istruttoria, i controlli e i presupposti per la revoca dei contributi.

Art.5.

(Logo di filiera brassicola regionale)

1. E' costituito, per le finalità di cui all'articolo 4, un logo relativo alle birre artigianali di filiera brassicola regionale, eventualmente declinato in una o più varianti.
2. La Giunta regionale stabilisce la regolamentazione del logo, previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei microbirrifici aventi sede legale e produttiva nella Regione, in coerenza con le disposizioni di cui all'allegato A alla presente legge.

3. Il logo è concesso alle birre artigianali realizzate da microbirrifici o birrifici agricoli aventi sede nella Regione, che rispettano gli istituti della filiera brassicola regionale, il Progetto di filiera brassicola e l'Accordo di filiera brassicola, di cui all'allegato A alla presente legge.

Art. 6.

(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 7.

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024, si fa fronte:

a) per ciascuno degli esercizi finanziari con euro 20.000,00, con incremento di risorse di pari importo stanziato all'interno della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (Spese correnti) e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

b) per ciascuno degli esercizi finanziari con euro 130.000,00, con incremento di risorse di pari importo stanziato all'interno della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale) e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

2. Per gli esercizi successivi al 2024, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 15 dicembre 2022

Alberto Cirio

ALLEGATI.

Allegato A

(Logo di filiera brassicola regionale, art. 5)

Ai fini della presente disposizione si intende:

a) per Filiera brassicola regionale: l'insieme di attività che concorrono alla realizzazione di un prodotto agroalimentare, partendo dalla produzione agricola di base, riferite nella specie al prodotto "birra artigianale", come normativamente definita dall'articolo 2 comma 4 bis della Legge 1354/1962, che si svolgono nell'ambito geografico della Regione, all'interno della quale debbono avvenire tutte le attività della filiera, come oggetto del progetto di filiera e relativo accordo di cui in appresso, salvo i processi e prodotti qui tassativamente elencati:

1) Processi: maltazione; attività consulenziali, di attestazione, controllo, misurazione, certificazione e analoghe; attività accessorie non strettamente necessarie alla realizzazione del prodotto.

2) Prodotti: coadiuvanti di processo ed additivi; imballaggi e contenitori, incluse relative etichette, avvisi o analoghi; lieviti.

b) Progetto di Filiera brassicola: strumento attraverso il quale attuare l'integrazione tra i vari soggetti operanti nell'ambito delle filiere, l'aumento della distintività delle produzioni e la coesione e l'integrazione dei sistemi socioeconomici territoriali. Il progetto di filiera si configura come l'insieme coordinato ed organico delle operazioni di filiera alle quali partecipa un'aggregazione di soggetti che operano nei diversi segmenti della filiera produttiva brassicola. Il progetto di filiera presuppone la sottoscrizione di un apposito accordo cui partecipano una pluralità di soggetti. I soggetti in questione devono esser collegati tra loro da vincoli di carattere contrattuale e nel quale vengono regolati obblighi e responsabilità reciproche. Il progetto di filiera deve avere i seguenti elementi obbligatori:

1) svilupparsi nell'ambito di una singola filiera brassicola regionale;

2) dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti;

3) prevedere il coinvolgimento di più fasi fra loro direttamente connesse che implicano la partecipazione di differenti soggetti economici.

c) Accordo di Filiera brassicola: l'accordo di cui alla lettera b). L'accordo costituisce, a tutti gli effetti, un legame contrattuale fra i vari soggetti che vi partecipano e si traduce in una scrittura privata debitamente sottoscritta da tutte le parti. In esso devono essere obbligatoriamente esplicitati:

1) i soggetti partecipanti all'accordo; l'accordo è stipulato fra il microbirrificio (titolare di licenza doganale e relativo codice accisa), che assume il ruolo beneficiario del logo, e le imprese che agiscono negli anelli della specifica filiera;

2) le finalità, l'oggetto e le operazioni/interventi che si intendono realizzare e che concorrono a definire i contenuti generali del "progetto di filiera";

3) i quantitativi complessivi di prodotto/i (materia prima) cui l'accordo è riferito e quelli forniti dalle imprese agricole di produzione che sottoscrivono l'accordo;

4) i quantitativi complessivi della birra/e cui l'accordo è riferito;

5) la durata dell'accordo, che deve comunque garantire una copertura pari alla durata di concessione del logo.

L'accordo può altresì disciplinare ulteriori elementi oltre a quelli obbligatori, quali in particolare l'eventuale commercializzazione/distribuzione del prodotto finito, la sussistenza di garanzie, anche di tipo economico, le clausole di recesso, nonché ogni altro aspetto ritenuto rilevante per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi dell'accordo stesso.

Proposta di legge n. 137

"Promozione e valorizzazione della filiera agroalimentare brassicola regionale"

- Presentata da Ruzzola, Biletta, Fava, Gagliasso, Graglia, Perugini, Riva Vercellotti il 24 marzo 2021.
- Assegnata in sede referente alla III Commissione permanente e in sede consultiva alla I Commissione permanente il 24 marzo 2021.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Licenziata a maggioranza dalla III Commissione il 1° dicembre 2022.
- Approvato in Aula il 6 dicembre 2022, con emendamenti sul testo, con 39 voti favorevoli.

NOTE PDL n. 137

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.cr.piemonte.it.

Nota all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra) è il seguente:

“Art. 2.

1. La denominazione «birra analcolica» è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 3 e non superiore a 8 e con titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,2%.

2. La denominazione «birra leggera» o «birra light» è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 5 e non superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2% e non superiore a 3,5%.

3. La denominazione «birra» è riservata al pro-

dotto con grado Plato superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5%; tale prodotto può essere denominato «birra speciale» se il grado Plato non è inferiore a 12,5 e «birra doppio malto» se il grado Plato non è inferiore a 14,5.

4. Quando alla birra sono aggiunti frutta, succhi di frutta, aromi, o altri ingredienti alimentari caratterizzanti, la denominazione di vendita è completata con il nome della sostanza caratterizzante [\(6\)](#) [\(7\)](#).

4-bis. Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione. Ai fini del presente comma si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi.”.

- Il testo vigente dell'articolo 2135 del codice civile è il seguente:

“Art. 2135. (Imprenditore agricolo)

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo vigente dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) è il seguente:

“Art. 4. (Esercizio dell'attività di vendita.

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. [8](#) della [legge 29 dicembre 1993, n. 580](#), possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, anche per l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, i medesimi soggetti di cui al comma 1 possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato

derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto o destinate alla produzione primaria nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.

3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#).

4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.

5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#), in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo [decreto legislativo n. 114 del 1998](#).

8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato [decreto legislativo n. 114 del 1998](#).

8-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

8-ter. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.”

- Il testo vigente dell'articolo 2135 del codice civile è riportato in nota all'articolo 2.

Nota all'articolo 6

- Il testo vigente dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea del 25 marzo 1957 è il seguente: “Art. 107.

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
- b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
- d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
- e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.”.

- Il testo vigente dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea del 25 marzo 1957 è il seguente:
“Art. 108.

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.”.

Nota all'articolo 7

- Il testo vigente dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è il seguente:

“Art. 38. (Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.”.